



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 20.12.2024  
COM(2024) 594 final

2024/0329 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**sulla sospensione parziale dell'applicazione dell'accordo  
tra l'Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti**

## **RELAZIONE**

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **• Motivi e obiettivi della proposta**

L'accordo tra l'Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti ("accordo di facilitazione")<sup>1</sup> è entrato in vigore il 1° marzo 2011. Scopo dell'accordo di facilitazione è agevolare, su una base di reciprocità, il rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione e della Georgia per soggiorni previsti di massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Il preambolo dell'accordo di facilitazione sottolinea la volontà di agevolare i contatti diretti tra le persone, quale condizione essenziale per un saldo sviluppo dei legami economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo tra l'Unione e la Georgia.

L'articolo 14, paragrafo 5, dell'accordo di facilitazione recita: "Ciascuna parte può sospendere in tutto o in parte il presente accordo per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica. La decisione sulla sospensione è notificata all'altra parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente l'altra parte.".

Il preambolo dell'accordo di facilitazione ha ribadito l'intenzione di istituire un regime di spostamenti senza obbligo del visto per i cittadini della Georgia e dell'Unione quale obiettivo di lungo termine, purché sussistano le condizioni per una mobilità ben gestita e nel rispetto della sicurezza. Su tale base, nel giugno 2012 è stato avviato il dialogo tra l'Unione europea e la Georgia sulla liberalizzazione dei visti. Nel febbraio 2013 la Commissione europea ha presentato al governo georgiano un piano d'azione sulla liberalizzazione dei visti ("piano d'azione"). Il piano d'azione era articolato in quattro blocchi: sicurezza dei documenti, ivi inclusi gli elementi biometrici (I blocco), migrazione e gestione integrata delle frontiere, compreso l'asilo (II blocco), ordine pubblico e sicurezza (III blocco), relazioni esterne e diritti fondamentali (IV blocco). Il piano d'azione conteneva una serie di precisi parametri di riferimento per ciascuno di questi quattro blocchi di questioni tecniche, allo scopo di adottare un quadro legislativo, politico e istituzionale (fase 1) e provvedere all'attuazione effettiva e sostenibile di tale quadro (fase 2).

Dall'avvio del dialogo UE-Georgia sulla liberalizzazione dei visti, la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio quattro relazioni<sup>2</sup> sui progressi compiuti dalla Georgia nel raggiungimento dei parametri fissati nei quattro blocchi della prima e della seconda fase del piano d'azione. Nella quarta relazione, quella finale, adottata il 18 dicembre 2015, la Commissione dichiarava che la Georgia aveva realizzato tutti i progressi necessari e aveva attuato tutte le riforme indispensabili al fine di garantire un adempimento effettivo e sostenibile dei parametri di riferimento rimanenti. Sulla base di tale valutazione, il 9 marzo 2016 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 al fine di concedere l'esenzione dal visto ai cittadini della Georgia. La proposta è stata adottata e il regolamento (UE) 2017/372 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup> del 1° marzo 2017 ha trasferito la Georgia

---

<sup>1</sup> GU L 52 del 25.2.2011, pag. 34.

<sup>2</sup> COM(2013) 808 final, COM(2014) 681 final, COM(2015) 199 final e COM(2015) 684 final.

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2017/372 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° marzo 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Georgia) (GU L 61 dell'8.3.2017, pag. 7).

dall'allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001<sup>4</sup> all'allegato II del medesimo regolamento, concedendo un'esenzione dall'obbligo del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri per soggiorni di massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni a tutti i cittadini georgiani titolari di passaporti biometrici rilasciati conformemente alle norme dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO).

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup>, del 14 novembre 2018, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 539/2001, la Commissione ha monitorato il rispetto costante da parte della Georgia dei requisiti in materia di liberalizzazione dei visti e ha presentato la valutazione e le raccomandazioni pertinenti nella sua relazione annuale nell'ambito del meccanismo di sospensione dell'esenzione dal visto.

Come indicato nella settima relazione della Commissione nell'ambito del meccanismo di sospensione dell'esenzione dal visto<sup>6</sup>, nel 2024 la Georgia ha adottato una legislazione la cui attuazione compromette i diritti umani e le libertà fondamentali. Si tratta della "legge sulla trasparenza dell'influenza straniera" adottata nel maggio 2024 e del pacchetto legislativo sui "valori familiari e la protezione dei minori" adottato nel settembre 2024. La "legge sulla trasparenza dell'influenza straniera" è stata adottata nonostante il parere critico della Commissione di Venezia<sup>7</sup> e i ripetuti inviti dell'UE ad abrogarla. La legge pregiudica la libertà di associazione e di espressione, il diritto alla vita privata, il diritto di partecipare agli affari pubblici e il divieto di discriminazione. Gli onerosi obblighi di comunicazione e gli ampi poteri conferiti al ministero della Giustizia per quanto riguarda il controllo della società civile e delle organizzazioni dei media aumentano il rischio di un'applicazione selettiva e arbitraria.

Nelle conclusioni del 27 giugno 2024 il Consiglio europeo ha sottolineato che la legge rappresenta un passo indietro rispetto ad almeno tre delle nove misure indicate nella raccomandazione della Commissione sullo status di paese candidato, in particolare per quanto riguarda la disinformazione, la polarizzazione, i diritti fondamentali e il coinvolgimento delle organizzazioni della società civile. Il Consiglio europeo ha concluso che la linea d'azione delle autorità georgiane mette a repentaglio il percorso di adesione della Georgia all'UE, di fatto portando a un arresto del processo di adesione.

La "legge sui valori familiari e la protezione dei minori" e diciotto emendamenti delle leggi vigenti sono stati adottati senza previa consultazione pubblica e senza un'analisi approfondita del rispetto delle norme europee e internazionali. Questo pacchetto legislativo, firmato il 3 ottobre, mina i diritti fondamentali del popolo georgiano e aumenta la stigmatizzazione e la discriminazione. In conseguenza delle attività legislative e della continua diffusione dell'incitamento all'odio omofobico, le persone lesbiche, gay, bisessuali, trans, non binarie,

---

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

<sup>5</sup> Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39).

<sup>6</sup> COM(2024) 571 final.

<sup>7</sup> Parere d'urgenza sulla legge sulla trasparenza dell'influenza straniera emesso dalla Commissione di Venezia il 21 maggio 2024.

intersessuali e queer (LGBTIQ) in Georgia si trovano ad affrontare una crescente ostilità e stigmatizzazione.

Il piano d'azione 2024-2026 della Georgia per l'attuazione della strategia sui diritti umani è stato adottato dopo un processo di consultazione limitato e non contiene disposizioni riguardanti le persone LGBTIQ e la tutela della vita privata. Il piano d'azione affronta solo in parte la libertà di religione o di credo. Restano da colmare importanti lacune del quadro strategico per quanto riguarda la tutela dei diritti delle minoranze, compresa la rappresentanza delle minoranze. L'attuazione del piano d'azione non è ancora iniziata e le modalità per il monitoraggio dell'attuazione non sono state chiaramente definite.

Nelle conclusioni del 17 ottobre 2024 il Consiglio europeo ha ribadito che il processo di adesione della Georgia è in fase di arresto e ha invitato le autorità georgiane ad adottare riforme democratiche, globali e sostenibili, in linea con i principi fondamentali dell'integrazione europea.

Nelle conclusioni della comunicazione del 2024 sulla politica di allargamento dell'UE<sup>8</sup>, pubblicata il 30 ottobre 2024, la Commissione europea ha giudicato insignificanti i progressi compiuti dalla Georgia nell'attuazione delle nove misure stabilite nella comunicazione sull'allargamento del 2023, con un arretramento per quanto riguarda il sistema giudiziario e i diritti fondamentali, compresa la libertà di espressione.

A seguito dell'annuncio, il 28 novembre, dell'intenzione delle autorità georgiane di non perseguire l'avvio dei negoziati con l'UE fino al 2028 (anno delle prossime elezioni parlamentari) e di rifiutare fino ad allora eventuali sovvenzioni di bilancio, in molte città georgiane sono scoppiate proteste di massa. Numerose relazioni, tra cui quelle del difensore pubblico della Georgia, fanno riferimento all'uso intenzionale di una forza sproporzionata e a metodi violenti da parte delle autorità, nonché ad arresti arbitrari che potrebbero costituire atti di tortura e altre forme di maltrattamento. Secondo quanto riferito, le autorità hanno fatto ricorso a gravi violenze, arresti arbitrari e maltrattamenti nei confronti di manifestanti, politici e giornalisti per frenare le proteste. Ad oggi nessun agente di polizia o membro di gruppi violenti informali è stato ritenuto responsabile dei rispettivi atti.

La repressione delle proteste pacifiche è stata condannata con una dichiarazione dell'alta rappresentante/vicepresidente e della commissaria per l'allargamento il 1° dicembre 2024. L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e il Consiglio d'Europa hanno inoltre invitato le autorità georgiane a rispettare le norme internazionali in materia di diritti umani. Nelle loro dichiarazioni hanno ricordato che gli Stati hanno l'obbligo di promuovere un contesto favorevole all'esercizio del diritto di riunione pacifica senza discriminazioni e che qualsiasi uso della forza da parte del personale di sicurezza deve rimanere un'eccezione e rispettare i principi di legalità, necessità, proporzionalità, precauzione e non discriminazione.

Pertanto le azioni intraprese dalle autorità georgiane sono in contraddizione con i valori dell'UE e compromettono le buone relazioni tra l'UE e la Georgia.

La settima relazione della Commissione nell'ambito del meccanismo di sospensione dell'esenzione dal visto ha evidenziato le misure che la Georgia deve adottare con urgenza per rispondere alle preoccupazioni della Commissione e ha rilevato che sono in corso riflessioni

---

<sup>8</sup> COM(2024) 690 final.

sull'eventuale attivazione del meccanismo di sospensione dell'esenzione dal visto in relazione a determinate categorie di persone.

Al fine di tutelare l'ordine pubblico degli Stati membri e dell'Unione, è opportuno e proporzionato che gli Stati membri impongano l'obbligo del visto ai cittadini georgiani titolari di passaporto diplomatico valido che si recano nell'Unione europea, in quanto tali persone rappresentano interessi contrari a quelli che hanno inizialmente indotto l'Unione a concludere l'accordo di facilitazione.

In tale contesto, la Commissione ritiene che la misura più appropriata e proporzionata consista nella sospensione di alcuni articoli dell'accordo di facilitazione che prevedono agevolazioni per determinate categorie specifiche di richiedenti, senza attivare in questa fase il meccanismo di sospensione di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2018/1806.

Le categorie di richiedenti per le quali le pertinenti disposizioni dell'accordo di facilitazione dovrebbero essere sospese sono le seguenti:

- membri di delegazioni ufficiali della Georgia che, su invito ufficiale indirizzato alla Georgia, dovrebbero partecipare a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ufficiali ovvero a eventi organizzati nel territorio di uno Stato membro da organizzazioni intergovernative;
- membri dei governi e dei parlamenti nazionali e regionali della Georgia, membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado della Georgia;
- cittadini della Georgia titolari di passaporto diplomatico valido rilasciato dalla Georgia.

L'applicazione dei seguenti articoli dell'accordo di facilitazione dovrebbe pertanto essere sospesa solo in relazione a dette categorie di richiedenti: articolo 4 (Documenti giustificativi della finalità del viaggio), paragrafo 1, lettera b); articolo 5 (Rilascio dei visti per ingressi multipli), paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3; articolo 6 (Diritti per il trattamento delle domande di visto), paragrafo 1 e paragrafo 3, lettere c) e f); articolo 7 (Durata della procedura di domanda di visto) e articolo 10 (Passaporti diplomatici), paragrafo 1.

Una volta entrata in vigore la decisione del Consiglio, le norme specifiche previste da tali disposizioni cesseranno di applicarsi. Gli altri articoli dell'accordo di facilitazione non sono sospesi.

Poiché la Georgia figura nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 e pertanto tutti i cittadini georgiani beneficiano dell'esenzione dall'obbligo del visto derivante dal diritto derivato dell'UE, per essere efficace la sospensione parziale dell'accordo di facilitazione dovrebbe essere accompagnata da misure da adottarsi da parte degli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del richiamato regolamento.

L'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1806 stabilisce che gli Stati membri possono prevedere deroghe all'esenzione dall'obbligo del visto per quanto riguarda i titolari di passaporti diplomatici, di passaporti di servizio/ufficiali o di passaporti speciali. Pertanto, una volta entrata in vigore la decisione del Consiglio, gli Stati membri dovrebbero, conformemente al principio di leale cooperazione, adottare le misure necessarie a livello interno per applicare l'obbligo del visto ai titolari di passaporti diplomatici, di passaporti di servizio/ufficiali e di passaporti speciali rilasciati dalla Georgia e notificare tali misure agli

altri Stati membri e alla Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1806. La Commissione pubblicherà orientamenti che inviteranno gli Stati membri ad adottare tali misure.

A seguito delle misure adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1806, alle persone interessate si applicheranno le norme generali del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)<sup>9</sup>.

La decisione proposta non avrebbe alcun impatto negativo sui contatti diretti tra le persone, in quanto i cittadini georgiani titolari di passaporti ordinari continueranno a beneficiare dell'esenzione dall'obbligo del visto quando si recano nell'UE per soggiorni di breve durata.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta è coerente con il regolamento (UE) 2018/1806 e complementare allo stesso regolamento, che inserisce la Georgia nell'elenco dei paesi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto, ma consente agli Stati membri di prevedere deroghe a tale esenzione per quanto riguarda i titolari di passaporti diplomatici, di passaporti di servizio/ufficiali o di passaporti speciali.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente iniziativa è coerente con le relazioni esterne dell'UE (incluse le considerazioni relative ai diritti umani e alle libertà fondamentali) e con la sua politica di allargamento per quanto riguarda i paesi terzi esenti dall'obbligo del visto con prospettive di adesione.

La presente iniziativa è coerente con le normative dell'UE in materia di migrazione, gestione delle frontiere e sicurezza, in quanto il suo obiettivo è affrontare i rischi legati alla sicurezza e alla migrazione irregolare per la zona Schengen.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

La base giuridica procedurale della presente proposta è l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La base giuridica sostanziale è l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), TFUE.

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la sospensione parziale dell'applicazione di alcune disposizioni dell'accordo di facilitazione e rientrano pertanto nell'ambito della politica comune in materia di visti.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), TFUE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

n.a.

---

<sup>9</sup> Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

- **Proporzionalità**

La presente proposta si limita a quanto è necessario per conseguire l'obiettivo perseguito, vale a dire sospendere l'obbligo per l'UE e i suoi Stati membri di concedere talune agevolazioni ai funzionari della Georgia e ai titolari di passaporti diplomatici rilasciati dalla Georgia, e consentire agli Stati membri di avvalersi della possibilità di ripristinare l'obbligo del visto per i titolari di passaporti diplomatici rilasciati dalla Georgia.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Gli obiettivi della presente proposta possono essere conseguiti solo mediante un atto che sospenda l'applicazione dell'accordo di facilitazione. È pertanto necessaria una decisione del Consiglio che sospenda l'accordo di facilitazione.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

n.a.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

L'arretramento della democrazia in Georgia, tra cui l'adozione della "legge sulla trasparenza dell'influenza straniera" nel maggio 2024 e l'adozione del pacchetto legislativo sui valori familiari e la protezione dei minori nel settembre 2024, nonché lo svolgimento delle elezioni parlamentari nell'ottobre 2024 e la repressione violenta delle proteste nel dicembre 2024, sono stati più volte argomenti di discussione in seno al comitato politico e di sicurezza e al Consiglio "Affari esteri". Il 16 dicembre 2024 il Consiglio "Affari esteri" ha proceduto a uno scambio di opinioni sulla risposta dell'UE ai recenti sviluppi in Georgia, compresi l'annuncio da parte del governo dell'intenzione di non chiedere l'avvio dei negoziati di adesione fino al 2028, le successive proteste di massa e i crescenti atti di violenza contro i manifestanti, i media e l'opposizione politica. L'alta rappresentante ha sottolineato che l'UE ha declassato i contatti politici e ridotto l'assistenza a diretto vantaggio delle autorità georgiane e ha annunciato che è stato raggiunto un accordo per invitare la Commissione a presentare una proposta volta a reintrodurre l'obbligo del visto per i titolari di passaporti diplomatici georgiani.

- **Assunzione e uso di perizie**

n.a.

- **Valutazione d'impatto**

n.a.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

n.a.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha conseguenze negative per la protezione dei diritti fondamentali nell'Unione europea.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

#### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

A norma dei trattati, spetta alla Commissione provvedere affinché la notifica di cui all'articolo 14, paragrafo 5, dell'accordo di facilitazione sia effettuata a nome dell'Unione per esprimere il consenso di quest'ultima a sospendere parzialmente l'accordo stesso.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

n.a.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 1 della proposta prevede la sospensione dell'applicazione di talune disposizioni dell'accordo di facilitazione che prevedono agevolazioni per determinate categorie di cittadini della Georgia che presentano domanda di visto per soggiorni di breve durata, segnatamente i membri di delegazioni ufficiali georgiane, i membri dei governi e dei parlamenti nazionali e regionali della Georgia, i membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado della Georgia, nell'esercizio delle loro funzioni, e i cittadini della Georgia titolari di passaporto diplomatico valido. Tali disposizioni riguardano: l'articolo 4 (Documenti giustificativi della finalità del viaggio), paragrafo 1, lettera b); l'articolo 5 (Rilascio dei visti per ingressi multipli), paragrafo 1, lettere b) e c), paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3; l'articolo 6 (Diritti per il trattamento delle domande di visto), paragrafo 1 e paragrafo 3, lettere c) e f); l'articolo 7 (Durata della procedura di domanda di visto) e l'articolo 10 (Passaporti diplomatici), paragrafo 1.

Una volta che sarà stata adottata la decisione proposta, la Commissione adotterà orientamenti sulla sua attuazione e sulle misure complementari che gli Stati membri dovrebbero adottare a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1806.



Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

### **sulla sospensione parziale dell'applicazione dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra l'Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti ("accordo di facilitazione") è entrato in vigore il 1° marzo 2011.
- (2) Scopo dell'accordo di facilitazione è agevolare, su una base di reciprocità, il rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione e della Georgia per soggiorni previsti di massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni. L'accordo di facilitazione contribuisce a promuovere i contatti diretti tra le persone e la condivisione di valori, compreso il rispetto dei diritti umani e dei valori democratici.
- (3) A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, dell'accordo di facilitazione, ciascuna parte può sospendere in tutto o in parte l'accordo per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica. La decisione sulla sospensione deve essere notificata all'altra parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte che ha sospeso l'accordo di facilitazione deve informarne immediatamente l'altra parte.
- (4) Nel 2024 la Georgia ha adottato la "legge sulla trasparenza dell'influenza straniera" e il pacchetto legislativo sui "valori familiari e la protezione dei minori". Tale legislazione pregiudica i diritti fondamentali del popolo georgiano, tra cui la libertà di associazione e di espressione, il diritto alla vita privata e il diritto di partecipare agli affari pubblici, e aumenta la stigmatizzazione e la discriminazione.
- (5) Nelle conclusioni del 27 giugno 2024 il Consiglio europeo ha sottolineato che la "legge sulla trasparenza dell'influenza straniera" rappresenta un passo indietro rispetto alle misure indicate nella raccomandazione della Commissione sullo status di paese candidato, e ha invitato le autorità georgiane a chiarire le loro intenzioni invertendo una linea d'azione che mette a repentaglio il percorso di adesione della Georgia all'UE, di fatto portando a un arresto del processo di adesione. Nelle conclusioni del 17 ottobre 2024 il Consiglio europeo ha ribadito che tale linea d'azione mette a repentaglio il percorso europeo della Georgia e, di fatto, arresta il processo di adesione, e ha invitato la Georgia ad adottare riforme democratiche, globali e sostenibili, in linea con i principi fondamentali dell'integrazione europea.
- (6) Il 28 novembre 2024 le autorità georgiane hanno annunciato l'intenzione di non chiedere l'avvio dei negoziati di adesione all'Unione europea fino al 2028. Questo annuncio ha provocato proteste di massa in numerose città georgiane, alle quali le

autorità georgiane hanno risposto con l'uso sproporzionato della forza e metodi violenti, nonché con arresti arbitrari e maltrattamenti di manifestanti, politici e giornalisti.

- (7) Le azioni intraprese dalla Georgia violano i principi fondamentali in base ai quali è stato concluso l'accordo di facilitazione e sono contrarie agli interessi dell'Unione e dei suoi Stati membri. In particolare, tali azioni non rispettano i diritti umani e i principi democratici e sono pertanto in contraddizione con i valori dell'Unione e ostacolano il costante sviluppo dei legami economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo tra l'Unione e la Georgia.
- (8) In questo contesto, la settima relazione della Commissione nell'ambito del meccanismo di sospensione dell'esenzione dal visto<sup>10</sup> ha evidenziato le misure che la Georgia deve adottare con urgenza per rispondere alle preoccupazioni della Commissione e ha rilevato che sono in corso riflessioni sull'attivazione del meccanismo di sospensione dell'esenzione dal visto in relazione a determinate categorie di persone.
- (9) Al fine di tutelare l'ordine pubblico degli Stati membri e dell'Unione, è opportuno e proporzionato che gli Stati membri impongano l'obbligo del visto ai cittadini georgiani titolari di passaporto diplomatico valido che si recano nell'Unione europea, in quanto tali persone rappresentano interessi contrari a quelli che hanno indotto l'Unione a concludere inizialmente l'accordo di facilitazione. È pertanto opportuno sospendere l'applicazione di talune disposizioni dell'accordo di facilitazione che prevedono esenzioni per i cittadini georgiani titolari di passaporto diplomatico valido e agevolazioni per determinate categorie di cittadini della Georgia che presentano domanda di visto per soggiorni di breve durata, segnatamente i membri di delegazioni ufficiali georgiane, i membri dei governi e dei parlamenti nazionali e regionali della Georgia e i membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado della Georgia, nell'esercizio delle loro funzioni.
- (10) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio<sup>11</sup>; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (11) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (12) Tenuto conto della gravità della situazione in Georgia, è opportuno che la presente decisione entri in vigore quanto prima,

---

<sup>10</sup> COM(2024) 571 final.

<sup>11</sup> Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj>).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È sospesa l'applicazione delle disposizioni seguenti dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti:

- (a) articolo 4, paragrafo 1, lettera b), per quanto riguarda i membri di delegazioni ufficiali della Georgia che, su invito ufficiale indirizzato alla Georgia, sono chiamati a partecipare a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ufficiali ovvero a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative;
- (b) articolo 5, paragrafo 1, lettera b), per quanto riguarda i membri di governi nazionali e regionali della Georgia e i membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado della Georgia;
- (c) articolo 5, paragrafo 1, lettera c), per quanto riguarda i membri permanenti di delegazioni ufficiali della Georgia che, su invito ufficiale indirizzato alla Georgia, devono partecipare periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ovvero a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative;
- (d) articolo 5, paragrafo 2, lettera a), per quanto riguarda i membri di delegazioni ufficiali della Georgia che, su invito ufficiale, devono partecipare periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ovvero a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative;
- (e) articolo 5, paragrafo 3, per quanto riguarda le categorie di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a);
- (f) articolo 6, paragrafo 3, lettere c) e f), per quanto riguarda i membri di governi nazionali e regionali della Georgia, i membri di corti costituzionali o di tribunali di ultimo grado della Georgia e i membri di delegazioni ufficiali della Georgia che, su invito ufficiale indirizzato alla Georgia, devono partecipare a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ovvero a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative;
- (g) articolo 10, paragrafo 1, per quanto riguarda i cittadini della Georgia titolari di un passaporto diplomatico valido rilasciato dalla Georgia;
- (h) articolo 6, paragrafo 1, per quanto riguarda i diritti per il trattamento delle domande di visto per le categorie di cittadini e persone di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettere c) e f), e all'articolo 10, paragrafo 1;
- (i) articolo 7 per quanto riguarda le categorie di cittadini e persone di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettere c) e f), e all'articolo 10, paragrafo 1.

## *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*